



UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI

ADERENTE ALLA UNI  
E ALLA UITA

## **COMUNICATO SUL RINNOVO CCNL DISTRIBUZIONE COOPERATIVA**

Il 25 luglio 2008 alle ore 5.30 del mattino è stata raggiunta tra le Segreterie Nazionali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL e le Associazioni del mondo cooperativo (ANCC, ANCD, Confcooperative e AGCI), l'ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL della Distribuzione Cooperativa.

**La Segreteria Nazionale UILTuCS-UIL esprime un giudizio complessivamente positivo per i risultati raggiunti che di seguito illustriamo.**

I punti concordati rispettano le intese precedentemente raggiunte con una variazione che riguarda il capitolo dell'apprendistato sul quale la trattativa si stava arenando e su cui, grazie anche alla nostra azione, è prevalso alla fine, da parte di tutti, il senso di responsabilità, concludendo in maniera equilibrata e soddisfacente una trattativa che durava da più di 18 mesi.

### **Apprendistato**

Viene allungata di 6 mesi, ai soli fini della formazione, la durata del periodo di apprendistato rimanendo inalterati tutti i diritti e le condizioni economiche degli apprendisti. Gli stessi continueranno, infatti, a maturare al passaggio di livello intermedio dopo 18 mesi per il 5° livello e 24 per gli altri livelli; inoltre il conseguimento della retribuzione del livello finale che scatterà rispettivamente (come prima) al 36° e al 48° mese. Le aziende inoltre 12 mesi prima della scadenza complessiva comunicheranno al lavoratore interessato lo stato del suo percorso formativo.

Viene elevata la percentuale di conferma al 90% e introdotto il contributo per la previdenza integrativa all' 1,55, a carico delle aziende, a partire dall'1-08-2008 ed estesa anche agli apprendisti l'assistenza integrativa.

### **Orario di lavoro**

Riposo giornaliero: in riferimento alla deroga delle 11 ore prevista dalla legge, nel contratto nazionale è stato introdotto soltanto il caso del cambio turno, in attesa che si faccia la contrattazione aziendale alla quale è demandata la possibilità di stabilire modalità di fruizione diverse ma tenendo comunque presente un riposo minimo di almeno 9 ore.

Riposo settimanale: a fronte della modifica legislativa che riguarda la possibilità di realizzare le 24 ore di riposo anche su una media di 14 giorni si è stabilito, che le modalità di attuazione devono passare dal confronto a livello aziendale e tenendo conto degli accordi esistenti.

Lavoro Domenicale: rimane nella sostanza inalterata la normativa del vecchio contratto, in considerazione anche del fatto che nella Distribuzione Cooperativa, a differenza del Terziario privato, il lavoro domenicale è già normato nel 90% delle imprese, Ribadendo e precisando ulteriormente che le modalità di attuazione del lavoro domenicale e festivo dovranno essere oggetto di confronto a livello aziendale.

### **Flessibilità dell'orario (42 ore per 24 settimane)**

La normativa prevede che per realizzare la flessibilità ci deve essere il confronto a livello aziendale o territoriale finalizzato alle intese.

Inoltre viene definito che l'obiettivo da raggiungere insieme al miglioramento dell'efficienza aziendale deve essere anche quello di aumentare l'occupazione, incrementare gli orari dei part-time nonché la trasformazione del part-time in full time.

### **Part-Time**

Viene confermato l'aumento dell'orario minimo da **18 a 20 ore**, stabilendo che tutti i lavoratori passino a 20 ore entro 18 mesi dalla firma del contratto ed il piano di realizzazione deve essere oggetto di confronto con le RSA/RSU.

Viene inoltre introdotta la normativa di verifica semestrale della quantità di orario supplementare effettuato dai part-time al fine di arrivare a stabilizzare gli orari.

### **Contratti a termine**

Si conferma che dopo 36 mesi i lavoratori dovranno essere assunti a tempo indeterminato e soltanto in caso di difficoltà organizzative, da parte delle imprese, possono essere fatti accordi a livello aziendale o territoriale per una ulteriore proroga. Il periodo di prova inoltre non verrà più richiesto dopo 2 contratti a termine svolti nell'arco di 2 anni per le stesse mansioni.

Rimane confermato il diritto di precedenza termine su termine e si aggiunge il diritto di precedenza a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato con la possibilità di prolungare al 2° livello di contrattazione i 12 mesi previsti dalla legge per esercitare questo diritto. Si introduce inoltre una verifica semestrale sulle percentuali di contratto a termine utilizzate dalle aziende.

### **Piccole cooperative**

La normativa riguarda "imprese cooperative minori e non unità minori di grandi cooperative"; viene definito il numero massimo di 200 equivalenti full time, ma le varianti introdotte riguardano articolazioni diverse della flessibilità confermando il rispetto di tutti i diritti contrattuali.

### **Appalti Terziarizzazioni**

Sono stati acquisiti punti importanti che riguardano le informazioni preventive e le garanzie per i lavoratori interessati (durc, applicazione dei contratti firmati dalle Organizzazioni CGIL, CISL e UIL e di categoria) sia per quanto riguarda appalti, esternalizzazioni e terziarizzazioni.

## **Diritti di informazione**

Sono stati integrati ai vari livelli sui progetti di responsabilità sociale dell'impresa e livello aziendale sulle tipologie di assunzioni.

## **Diritto allo studio**

Ampliamento delle casistiche.

## **Inquadramento**

E' stata concordata una Commissione che dovrà esaminare e concludere i lavori entro giugno 2009 per quanto riguarda i nuovi profili (in primis i farmacisti ed altre figure mancanti).

## **Quadri**

E' stata rafforzata l'assistenza sanitaria da gennaio 2009 portando il contributo per le aziende a 1000 euro e il contributo del lavoratore a 100 euro. Inoltre dal 1 luglio 2008 l'indennità di funzione è incrementata di 70 euro assorbibile per il 50% da aumenti erogati ad personam.

## **Salario**

Incremento a regime di 150 euro riparametrate, con riferimento al 4° livello, così ripartito: dal 1 settembre 2008 (50 di luglio + 6) 56 euro, dal 1 dicembre 2008 (56 + 20) 76 euro, dal 1 settembre 2009 (76 + 34) 110 euro, dal 1 marzo 2010 (110 + 20) 130 euro, dal 1 settembre 2010 (130 + 20) 150 euro. L'aumento, tranne qualche lieve variazione corrisponde a quanto raggiunto nel rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi.

Dobbiamo inoltre sottolineare che, poiché le aziende della Distribuzione Cooperativa avevano erogato, concordandone le modalità con le Organizzazioni Sindacali, 50 euro dall'1 gennaio 2008 non sono previsti arretrati. Il montante salariale complessivo è pari a 4.006 comprensivi di 121,84 euro erogati come IVC (Indennità di Vacanza Contrattuale) nel 2007.

**La UILTuCS-UIL, avendo dato un contributo determinante alla soluzione positiva di questa lunghissima e complicata vertenza, valuta quindi complessivamente positiva la soluzione di questo rinnovo contrattuale che dovrà essere illustrato nei nostri Attivi Territoriali e alle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori da svolgersi entro la prima decade di ottobre 2008.**

**Il Segretario Nazionale  
Gianni Rodilloso**

**Il Segretario Generale  
Brunetto Boco**

**Roma 28 luglio 2008**

All. 1 - Allegato il testo dell'Accordo per il rinnovo del CCNL della Distribuzione Cooperativa.